

# STATUTO E REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

Approvato dall'Assemblea Generale dei Soci  
in data 23 ottobre 1975 e modificato  
in data 15 febbraio 2005 e in data 28 marzo 2014

Riconosciuto con Decreto Ministeriale n. 179  
del 19 / 02 /1976 e con Delibera Giunta Provinciale  
n. 14660 del 18 /11 /1994



CONDIFESA TRENTO  
**CCDIPRA**  
CONSORZIO DIFESA PRODUTTORI AGRICOLI

Iscrizione Registro Provinciale delle  
Persone Giuridiche n. 108 del 24 / 03/ 1993





## SOMMARIO

### TITOLO I

Denominazione e sede Durata – Scopi – Ambiti operativi . . . . .	4
---	---

### TITOLO II

Degli Associati . . . . .	6
---------------------------	---

### TITOLO III

Del Regolamento . . . . .	9
---------------------------	---

### TITOLO IV

Patrimonio – Entrate – Bilancio . . . . .	10
---	----

### TITOLO V

Organi sociali dell'Associazione . . . . .	12
--	----

### REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

Ai sensi dell'art. 11 dello statuto convocazione assemblee . . . . .	25
Elezione del consiglio di amministrazione . . . . .	25
Soci . . . . .	28
Direttore. . . . .	28
Regolamenti dei fondi mutualistici . . . . .	29
Assistenza tecnica. . . . .	29
Disposizioni finali . . . . .	30
Disposizione transitoria. . . . .	30

## TITOLO I

### DENOMINAZIONE E SEDE DURATA – SCOPI – AMBITI OPERATIVI

#### **Art. 1**

##### *DENOMINAZIONE E SEDE*

È costituito, ai sensi delle leggi vigenti, il

CONDIFESA TRENTO

“CONSORZIO DIFESA PRODUTTORI AGRICOLI DI  
TRENTO”

in sigla

“CO.DI.PR.A. – TRENTO”

Associazione di categoria con sede in Trento di seguito  
definita Associazione.

L'Associazione svolge la propria attività nel territorio della  
Provincia di Trento, ma può estenderla ad altre Regioni  
nel rispetto delle norme vigenti.

#### **Art. 2**

##### *DURATA*

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 (trentuno)  
dicembre 2050 (duemilacinquanta) e sarà prorogabile  
con delibera adottata dall'Assemblea dei Soci.

#### **Art. 3**

##### *SCOPI*

L'Associazione ha per scopo l'attuazione di iniziative a  
favore degli associati per la gestione del rischio nelle im-  
prese agricole, sia individuali, che societarie o cooperative,  
con forme di difesa attiva e passiva delle produzioni agri-  
cole e zootecniche, delle strutture ed impianti produttivi  
aziendali e delle infrastrutture agricole e di promuovere  
e stimolare il progresso agricolo. In particolare l'Associa-  
zione, che non ha fini di lucro, potrà attuare nell'ambito  
delle leggi vigenti:



- a) la difesa attiva e passiva contro i danni derivanti alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali ed impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole dalle avverse condizioni atmosferiche, dalle calamità naturali, dagli eventi eccezionali, dalle fitopatie e da ogni altra causa che possa determinare una riduzione del reddito;
- b) iniziative mutualistiche a favore delle imprese associate;
- c) previa approvazione da parte della Regione o Provincia Autonoma o altro Ente competente, la costituzione e gestione di fondi rischi ed iniziative per azioni di mutualità e di solidarietà sulle produzioni, impianti produttivi, strutture ed infrastrutture agricole degli associati ai sensi delle leggi e normative vigenti;
- d) l'informazione e l'educazione associativo - mutualistica degli Imprenditori agricoli;
- e) ogni altra attività utile agli interessi degli associati.

#### **Art. 4**

##### *AMBITI OPERATIVI*

L'Associazione può svolgere altre attività, in misura non prevalente anche in favore di non associati e partecipare a Società, cooperative ed Enti le cui finalità possono concorrere direttamente o strumentalmente al raggiungimento dei fini sociali, può compiere tutte le attività mobiliari e immobiliari utili al perseguimento dei propri fini istituzionali.

## TITOLO II

### DEGLI ASSOCIATI

#### **Art. 5**

##### *SOCI*

Il numero dei Soci è illimitato.

Hanno diritto all'ammissione a Soci gli imprenditori agricoli, le Società cooperative agricole, società agricole, loro consorzi, enti ed associazioni di cui all'art. 2135 del Codice Civile, che abbiano sede in Italia purché non facciano parte di altri organismi simili per le medesime iniziative, salvo il diritto di opzione.

#### **Art. 6**

##### *DOMANDA*

L'aspirante Socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando:

- a) cognome e nome, ragione sociale (nel caso di persona giuridica), data e luogo di nascita, costituzione ( in caso di persona giuridica), residenza, domicilio, codice fiscale e partita IVA, iscrizione al Registro delle Imprese e numero Rea, CUA, indirizzo di posta elettronica e numero di cellulare, eventuale cooperativa cui sia associato ed a cui effettua il conferimento dei prodotti;
- b) ubicazione dell'azienda o delle aziende agricole, delle strutture, degli allevamenti zootecnici;
- c) se l'istanza è proposta da persona giuridica deve altresì indicare:
  - il legale rappresentante e la delibera di nomina;
  - il provvedimento dell'organo competente a deliberare la proposizione della domanda e l'assunzione delle obbligazioni conseguenti all'eventuale accoglimento della stessa.

Con la domanda l'aspirante Socio deve dichiarare di assumere i seguenti obblighi:



- 1) impegno al versamento della quota di ammissione determinata dall'Assemblea Generale Ordinaria;
- 2) impegno al versamento della quota associativa annuale per autofinanziamento stabilita dall'Assemblea Generale Ordinaria;
- 3) impegno al versamento del contributo associativo annuo, determinato dalla Assemblea Generale, in rapporto al valore della produzione annua denunciata calcolato secondo le disposizioni di legge in vigore, in diretta attuazione agli scopi istituzionali;
- 4) impegno ad osservare le norme del presente Statuto e del regolamento di cui al successivo art. 11.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di chiedere all'aspirante Socio ulteriori informazioni e l'esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda ed il possesso dei titoli e requisiti dichiarati.

### **Art. 7**

#### *AMMISSIONE*

Il Consiglio di Amministrazione notifica all'aspirante Socio la sua motivata decisione sulla domanda di ammissione entro il termine di 40 giorni; decorso lo stesso termine senza che il Consiglio di Amministrazione si sia pronunciato, la domanda si intende accolta.

### **Art. 8**

#### *OBBLIGHI*

Il nuovo Socio è tenuto a versare la quota di ammissione, nella misura determinata dall'Assemblea Generale entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento di ammissione, ovvero dalla tacita accettazione per decorrenza dei termini. Nel caso di inosservanza di detto obbligo, il provvedimento di ammissione è revocato ad ogni effetto. Le somme versate a titolo di quota di ammissione non sono ripetibili. Ogni Socio è tenuto al pagamento del contributo associativo annuale e della quota associativa annuale per autofinanziamento, è tenuto inoltre al rispet-

to delle norme del presente Statuto e dei regolamenti. Il Socio può chiedere ogni anno entro il 30 novembre la sospensione delle azioni di difesa che lo riguardano, con l'esonero dal corrispondente contributo annuale. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione adotti una apposita deliberazione in tal senso, entro il 01 febbraio di ogni anno, il Socio è tenuto a comunicare le variazioni:

- a) delle produzioni agricole previste, a seguito di modifica delle superfici e degli impianti produttivi;
- b) delle strutture produttive, delle strutture zootecniche, del numero dei capi per ogni singolo allevamento distinto per specie e le relative produzioni.

In caso di ritardo o di omissione di tali comunicazioni l'Associazione potrà egualmente esigere il pagamento della quota associativa annuale a norma dell'art. 19 dello Statuto, in base alle precedenti dichiarazioni, salvo rettifiche o integrazioni d'Ufficio.

### **Art. 9**

#### *SUCCESSIONE*

Nel caso di morte di un Socio, il rapporto associativo può continuare con gli eredi a condizione che questi siano in possesso dei requisiti per l'ammissione e comunichino per iscritto la loro intenzione di proseguire nel rapporto consortile nel termine di 120 giorni dalla data del decesso. Gli eredi, in caso di comunione ereditaria, debbono designare il loro rappresentante entro 120 giorni dalla data del decesso.

Nel caso di Soci persone giuridiche che siano interessate da operazioni straordinarie, il rapporto associativo può proseguire con il nuovo ente a condizione che sia in possesso dei requisiti per l'ammissione.

### **Art. 10**

#### *RECESSO - ESCLUSIONE*

La qualità di Socio si perde:



- a) per recesso volontario tramite apposita dichiarazione indirizzata al C.d.A. in forma scritta;
  - b) nel caso in cui il Socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
  - c) nel caso in cui il Socio non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
  - d) per esclusione, nel caso in cui il Socio con l'inosservanza degli obblighi assunti, o con la propria condotta rechi danno morale e/o materiale all'Associazione, ovvero nel caso di morosità nel pagamento dei contributi associativi annuali e/o delle quote associative annuali per autofinanziamento secondo quanto previsto da apposito regolamento approvato dall'assemblea;
  - e) in seguito a morte, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 9;
  - f) in caso di scioglimento di enti soci del consorzio.
- Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare in merito al recesso e provvedere in conseguenza nell'interesse dell'Associazione.

Il recesso ha efficacia immediata se comunicato entro il 30 aprile. Se comunicato dopo il 30 aprile il recesso ha efficacia a partire dal 31 dicembre successivo.

## TITOLO III

### DEL REGOLAMENTO

#### **Art. 11**

##### *REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO*

Il regolamento di funzionamento da approvarsi dall'Assemblea Generale a norma del successivo art. 19, stabilisce le norme di attuazione per l'esercizio dell'attività dell'Associazione, gli obblighi dei Soci e determina le penalità in caso di inadempienza da parte dei Soci.

## TITOLO IV

### PATRIMONIO – ENTRATE – BILANCIO

#### **Art. 12**

##### *PATRIMONIO*

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dalle quote di ammissione;
- b) dalle quote associative annuali versate dai soci a titolo di autofinanziamento per la parte non destinata alla copertura degli oneri d'esercizio;
- c) da eventuali avanzi di gestione;
- d) da beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell'associazione;
- e) dalla riserva ordinaria e da eventuali riserve straordinarie;
- f) da eventuali erogazioni e contributi destinati a favore della Associazione;
- g) dai fondi di riserva provenienti dalla ex "Cassa Sociale";

#### **Art. 13**

##### *SERVIZIO RISCOSSIONI E CASSA*

La riscossione dei contributi consortili può essere eseguita mediante ruolo in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali. La riscossione può avere luogo in due soluzioni. Annualmente l'Assemblea stabilisce le modalità di riscossione tramite ruoli o altre forme. Entro il termine di 30 giorni, dalla notifica, l'interessato può proporre opposizione al Consiglio di Amministrazione dell'Associazione. Il ricorso non sospende la riscossione né il termine di pagamento, né preclude l'esperimento delle normali azioni in via giudiziaria.

**Art. 14****RUOLI ESATTORIALI**

È competenza del Consiglio di Amministrazione deliberare il ricorso all'emissione dei ruoli consortili "non erariali", che sono facoltativi e non obbligatori, e vengono resi esecutivi dall'Ente impositore secondo le disposizioni di legge.

**Art. 15****ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

**Art. 16****BILANCIO**

Alla fine di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio accompagnato da una relazione sull'attività svolta durante l'esercizio e redige, ove previsto nel Regolamento di cui al precedente art. 11 e con le modalità in esso contenute, un prospetto indicante il programma delle attività annuali da svolgere. Il prospetto di cui sopra, dovrà essere accompagnato da una *breve* relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, circa il programma da svolgere per l'attuazione delle iniziative di cui al precedente art. 3.)

Il bilancio viene redatto e la contabilità dell'Associazione viene tenuta secondo le modalità ed i principi civilistici vigenti, salve le disposizioni delle leggi di settore.

Il bilancio è posto a disposizione dei Soci almeno 10 giorni prima della convocazione dell'Assemblea, presso la sede dell'Associazione. Per i contributi associativi e pubblici, nonché per le iniziative mutualistiche devono essere rispettate le norme relative ad eventuali particolari adempimenti.

Gli avanzi di gestione annuali ed il patrimonio sociale dell'Associazione sono indivisibili.

Il Consiglio di Amministrazione ne potrà destinare una parte non superiore al 50% ad iniziative di carattere mutualistico o al miglioramento delle strutture tecniche dell'Associazione.

Il bilancio ed il prospetto indicante il programma delle attività da svolgere sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale ordinaria ai sensi dell'art. 18 e trasmessi entro 60 giorni alla Provincia Autonoma di Trento per i controlli di competenza.

Il bilancio non può essere impugnato trascorso un mese dal suo deposito.

## TITOLO V

### ORGANI SOCIALI DELL'ASSOCIAZIONE

#### **Art. 17**

##### *ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE*

- a) L'Assemblea generale;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) La Presidenza;
- d) Il Collegio Sindacale;
- e) Il Collegio dei Probiviri;
- f) I Comitati di Gestione dei Fondi Mutualistici.

#### **Art. 18**

##### *L'ASSEMBLEA GENERALE*

L'Assemblea Generale è costituita dai Soci che risultano iscritti da almeno tre mesi. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea Generale è convocata, presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio della provincia di Trento, in seduta sia ordinaria che straordinaria dal Presidente



del Consiglio di Amministrazione o da chi ne esercita le funzioni, per iscritto con preavviso di almeno 10 giorni nelle forme stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento Interno.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicata la data, il luogo, l'ora della prima e seconda convocazione, nonché il contenuto dell'ordine del giorno.

Quando il numero dei Soci iscritti al "libro soci" è superiore a 1.000 il Consiglio di Amministrazione può deliberare di convocare assemblee parziali, specificando anche il numero ed il luogo in cui si tengono dette assemblee parziali. Le assemblee parziali eleggono i delegati che parteciperanno all'Assemblea Generale.

Le Assemblee Parziali sono convocate, a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente dell'Associazione con avviso da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Regione e sul bollettino periodico dell'Associazione con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data delle singole assemblee. L'avviso viene altresì affisso nella sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono ciascuna assemblea parziale. L'avviso di convocazione dovrà recare all'ordine del giorno la nomina dei delegati e riportare le materie che saranno oggetto dell'Assemblea Generale.

Le Assemblee parziali, presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente o da un suo delegato, eleggono con il sistema proporzionale un Delegato ed un supplente ogni trenta voti dei Soci intervenuti in persona o per delega di un altro Associato.

Se il numero dei voti non è esattamente un multiplo di trenta ed il resto supera i quindici, viene eletto un Delegato anche per questo resto.

L'Assemblea Generale viene convocata con le stesse modalità sopra previste per le Assemblee Parziali nel caso in cui alla stessa debbano partecipare tutti i soci direttamente, non essendosi proceduto alla convocazione delle assemblee parziali.

Nel caso in cui si siano tenute le assemblee parziali nelle quali sono stati eletti i delegati, la convocazione dell'Assemblea Generale avverrà mediante spedizione con raccomandata a.r. o posta elettronica certificata dell'avviso di convocazione presso la residenza o il domicilio dei delegati quale risultante dal libro soci.

È ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano anche per audio-video conferenza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno scambiando se del caso documentazione.

Nel caso in cui l'adunanza si tenga per audio video conferenza, dovranno essere indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante, ferma restando in ogni caso la possibilità di partecipare all'assemblea anche da un luogo audio/video non indicato nell'avviso di convocazione, purché risulti consentito il rispetto delle condizioni indicate.

Ciascun Socio o Delegato ha diritto ad un voto.

Il Socio o Delegato assente può farsi rappresentare nelle Assemblee da un altro Socio o Delegato mediante delega scritta.

Ogni Socio non può rappresentare più di due Soci ed ogni Delegato all'Assemblea Generale non più di un Delegato.



L'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei Soci o dei loro Delegati; in seconda convocazione, che dovrà aver luogo almeno un'ora dopo quella fissata in prima convocazione, qualunque sia il numero dei Soci o dei loro Delegati presenti o rappresentati, salvo che per particolari argomenti sia richiesta dalla legge una diversa maggioranza.

L'Assemblea Generale Ordinaria deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o nel termine maggiore di 180 giorni quando particolari esigenze lo richiedano per deliberare circa l'approvazione del bilancio e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, o ne sia fatta motivata richiesta scritta dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei Soci.

L'Assemblea Generale Straordinaria è convocata su iniziativa del Consiglio di Amministrazione, su richiesta di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto o dal Collegio Sindacale.

L'Assemblea Generale sia Ordinaria che Straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente o da un Consigliere delegato dal Presidente con la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono vincolanti per tutti i Soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

## **Art. 19**

### *ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE*

Sono di competenza dell'Assemblea Generale Ordinaria:

- a) l'approvazione del prospetto indicante il programma delle attività da svolgere, del bilancio e delle relative relazioni predisposte dal Consiglio di Amministrazione;
- b) l'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, i Comitati di gestione dei Fondi Mutualistici, il

- Collegio dei Sindaci, determinandone gli emolumenti ed il Collegio dei Probiviri;
- c) le deliberazioni inerenti l'attuazione delle iniziative di cui al precedente art. 3, comprese le forme assicurative mediante contratti stipulati in nome del Condifesa e per conto dei Soci o in nome e per conto dei soci;
  - d) l'approvazione dei regolamenti per l'attuazione del presente Statuto;
  - e) la determinazione della quota di ammissione;
  - f) le deliberazioni di fissazione dei criteri di determinazione dell'ammontare dei contributi associativi complessivi (comprensivi dei caricamenti per la copertura delle spese di funzionamento) posti a carico dei soci per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 3 "SCOPI". Detti contributi sono proposti ogni anno dal Consiglio di Amministrazione distinti per tipo di contratto e di iniziativa;
  - g) fissare i criteri di determinazione dell'ammontare delle quote associative annuali per autofinanziamento;
  - h) deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto o ad essa sottoposti dal Consiglio di Amministrazione.

Sono di competenza dell'Assemblea Generale Straordinaria le modifiche dello Statuto, dell'oggetto sociale, la trasformazione e lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori.

## **Art. 20**

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 14 (quattordici) membri eletti dall'Assemblea Generale e scelti fra i Soci aventi diritto di voto, sulla base di una o più liste. Qualora nell'Assemblea siano state votate più liste i seggi del Consiglio di Amministrazione sono attribuiti per due terzi alla lista che ha riportato il maggior numero dei voti e il restante terzo alla lista o, in caso di più liste, suddivi-



dendo in proporzione i seggi, alle due liste che seguono nell'ordine dei voti riportati.

I Consiglieri sono dispensati dal presentare cauzione, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili ma non possono rimanere in carica per più di tre mandati consecutivi, escludendo dal computo il mandato già in essere nell'anno 2005 (duemilacinque), ed i precedenti.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede o altrove, purché nel territorio della Provincia di Trento, dal Presidente ogni qualvolta lo reputi utile o necessario, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata da inviarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza ai Consiglieri ed ai Sindaci. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata mediante telegramma, telefax, ovvero posta elettronica, da inviarsi a ciascun Consigliere e a ciascun Sindaco effettivo al domicilio preventivamente comunicato anche solo un giorno prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione deve altresì essere convocato su richiesta motivata di almeno cinque Consiglieri o del Collegio Sindacale.

Il Consiglio è validamente costituito quando intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano anche per audio-video conferenza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente del Consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti

all'ordine del giorno scambiando se del caso documentazione.

Nel caso in cui l'adunanza si tenga per audio-video conferenza, dovranno essere indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante, ferma restando in ogni caso la possibilità di partecipare al Consiglio di Amministrazione anche da un luogo audio-video collegato non indicato nell'avviso di convocazione, purché risulti comunque consentito il rispetto delle condizioni indicate.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti; le votazioni normalmente avvengono per alzata di mano; in ogni caso devono essere adottate modalità di votazione che garantiscano l'individuazione dei voti di ciascun amministratore.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

I Consiglieri che senza giustificato motivo, non partecipano a più di tre sedute consecutive sono considerati dimissionari.

## **Art. 21**

### **ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è investito della gestione dell'Associazione e potrà quindi compiere tutti gli atti e le operazioni ordinarie e straordinarie di amministrazione che comunque rientrino negli scopi sociali, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o dello Statuto, siano riservati all'Assemblea. Nella prima riunione che ha luogo dopo l'assemblea che lo ha eletto, il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente e il Vice Presidente, scegliendoli tra i propri componenti, fissando le indennità integrative rispetto agli emolumenti spettanti agli altri membri.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

a) nominare il Direttore;



- b) dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
- c) redigere il bilancio con allegata relazione illustrativa o nota integrativa;
- d) elaborare i programmi per le attività dell'anno successivo;
- e) assumere, sospendere, licenziare il personale dipendente, fissando mansioni e retribuzioni;
- f) provvedere alla formazione ed aggiornamento degli elenchi dei Soci;
- g) deliberare circa il recesso, la decadenza e l'esclusione dei Soci;
- h) deliberare sulle penalità da comminare ai Soci per inadempienza contrattuale ai sensi dell'art. 11;
- i) curare l'attuazione delle iniziative di difesa attiva e passiva e dei fondi mutualistici;
- l) promuovere studi e iniziative che interessano la difesa attiva e passiva dell'agricoltura provinciale;
- m) vigilare sulla riscossione dei contributi associativi consortili posti a carico dei Soci mediante ruolo esattoriale o altra forma di riscossione.

I verbali del Consiglio di Amministrazione sono firmati dal Presidente, dal Direttore o dal Segretario verbalizzante, se persona diversa dal Direttore.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare delle attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto dal Presidente e da due a quattro Consiglieri. Le deliberazioni di questo Comitato devono essere annotate in un apposito libro da tenersi con le stesse modalità stabilite per la tenuta del libro verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri subentrano i primi candidati non eletti della stessa lista nell'assemblea precedente e restano in carica fino allo scadere del Consiglio di Amministrazione in carica.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Consiglieri e non vi siano altri candidati rispetto ai Consiglieri eletti, il Consiglio, con il consenso del Collegio Sindacale, coopta tanti Consiglieri quanti mancano rispetto ai quattordici membri inizialmente eletti. Dette nomine devono essere ratificate dalla prima Assemblea Generale. Restano in carica fino allo scadere del Consiglio di Amministrazione in carica.

## **Art. 22**

### *PRESIDENTE*

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale, rappresenta l'Associazione giudizialmente e stragiudizialmente, presiede l'Assemblea degli Associati ed il Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Presidente:

- adottare i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento delle attività associative;
- eseguire le deliberazioni degli altri Organi sociali.

In caso di impedimento o assenza è sostituito dal Vicepresidente o in mancanza, da altro Consigliere delegato dal Presidente.

## **Art. 23**

### *COLLEGIO DEI SINDACI*

Il Collegio Sindacale si compone di cinque membri effettivi e di due supplenti:

- a) un rappresentante del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, designato dal Ministero stesso;
- b) un rappresentante della Provincia Autonoma di Trento che esercita le funzioni di vigilanza attribuite dalla legge;
- c) tre rappresentanti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea;



Il Presidente del Collegio Sindacale deve essere nominato dall'Assemblea e scelto tra i Sindaci nominati dallo Stato o dalla Provincia Autonoma di Trento.

Al Collegio Sindacale, come previsto dall'art. 2403 del c.c., spetta il controllo sull'amministrazione dell'Associazione, l'accertamento della regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio nelle sue varie gestioni con le risultanze dei libri e delle scritture.

Il Collegio Sindacale deve provvedere alla verifica, anche a campione, dei certificati assicurativi e vigilare sulle iniziative mutualistiche nei termini di legge.

In caso di cessazione dall'ufficio di un Sindaco eletto dall'Assemblea generale subentra il supplente più anziano di età.

L'Assemblea Generale successiva provvede alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio.

I nuovi Sindaci scadono con quelli in carica.

Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'Assemblea Generale perché provveda alla integrazione.

L'Assemblea Generale stabilisce il compenso annuo ed il rimborso delle spese per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio dei Sindaci deve accertare ogni trimestre la consistenza del patrimonio sociale.

I Sindaci possono in ogni momento procedere ad atti di ispezioni ed a controlli. I Sindaci effettivi partecipano con parere consultivo alle Assemblee Generali dei Soci e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Al Collegio Sindacale spetta altresì ogni altra verifica e accertamento demandata dalle leggi di settore e dai regolamenti attuativi in vigore.

Gli accertamenti eseguiti devono essere registrati nell'apposito libro.

I Sindaci restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

## **Art. 24**

### *COLLEGIO DEI PROBIVIRI*

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri nominati dall'Assemblea Generale dei Soci. I Probiviri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Collegio sceglie nel proprio seno un Presidente.

Spetta al Presidente convocare il Collegio quando sia il caso. In caso di cessazione di uno dei Probiviri nel corso dell'esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un sostituto provvisorio fino alla successiva Assemblea. L'eventuale compenso, per i Probiviri, sarà stabilito dall'Assemblea alla chiusura dell'esercizio sociale, tenuto presente l'opera da essi prestata durante l'esercizio stesso.

Al collegio dei Probiviri compete l'interpretazione dello Statuto nonché la risoluzione in via amichevole delle controversie che dovessero insorgere tra consorziati ovvero tra questi ed il Consorzio o uno o più dei suoi organi. Il ricorso ai Probiviri deve essere proposto a mezzo lettera raccomandata, a pena decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia, salvo i casi in cui è previsto un termine più breve. I Probiviri decidono secondo equità, previo tentativo di conciliazione.

Il Consiglio di Amministrazione e la Direzione sono tenuti a fornire ai Probiviri le informazioni ed i chiarimenti richiesti.

## **Art. 25**

### *COMITATI DI GESTIONE DEI FONDI MUTUALISTICI*

Le deliberazioni inerenti l'attuazione delle iniziative definite con specifico regolamento è di competenza del Comitato di Gestione.

I Comitati di gestione dei Fondi Mutualistici sono costituiti da un numero compreso fra tre e nove membri eletti dall'Assemblea Generale. I membri restano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Comitati sono convocati presso



la sede o altrove purché nel territorio della provincia di Trento, dal coordinatore ogni qualvolta lo reputi utile o necessario, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, da inviarsi almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza ai membri del Comitato e del Collegio Sindacale al domicilio precedentemente comunicato. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata mediante telegramma, telefax, ovvero posta elettronica certificata da inviarsi a ciascun componente del Comitato. Il Comitato deve altresì essere convocato su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri o del Presidente del Collegio Sindacale.

Nella prima riunione che ha luogo dopo l'Assemblea che lo ha eletto, il Comitato elegge un coordinatore, scegliendolo fra i propri componenti, con il compito, tra l'altro, di redigere i resoconti delle riunioni.

Il Comitato è validamente costituito quando intervenga la maggioranza dei componenti. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti, le votazioni normalmente avvengono per alzata di mano, in ogni caso devono essere adottate modalità di votazione che garantiscano l'individuazione dei voti di ciascun componente. A parità di voti prevale il voto del coordinatore. I componenti che senza giustificato motivo non partecipano a più di tre sedute consecutive sono considerati dimissionari.

### **Art. 26**

#### *ATTRIBUZIONI DEI COMITATI DI GESTIONE DEI FONDI MUTUALISTICI*

I Comitati sono investiti della gestione dei Fondi Mutualistici e potranno compiere gli atti e operazioni previste dai regolamenti degli stessi.

Le iniziative mutualistiche sono disciplinate dalle delibere e dai regolamenti approvati dei singoli Fondi Mutualistici, dall'Assemblea Generale.

Nell'ambito ed in esecuzione delle direttive impartite dall'Assemblea Generale il Comitato ha il compito di

definire annualmente gli elementi di funzionamento del Fondo, tra cui la determinazione della misura del contributo annuale, la formazione del prospetto di liquidazione degli indennizzi, la valutazione ed il controllo dei danni.

### **Art. 27**

#### *DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI*

All'Associazione si applicano per quanto non regolato dal presente Statuto, ed in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile sulle associazioni di diritto privato di cui agli artt. 14 e ss., nonché delle leggi speciali, anche agli effetti tributari.

Nella stessa riunione in cui delibera lo scioglimento dell'Associazione l'Assemblea Generale nomina i liquidatori. Le disponibilità residue e le eventuali attività verranno devolute ad altri Enti con finalità mutualistiche, da stabilirsi dall'Assemblea Generale, che perseguono attività simili o in mancanza secondo le disposizioni dell'autorità vigilante.

### **Art. 28**

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento valgono le norme di legge.

### **Art. 29**

Il presente Statuto entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione da parte dell'organo di controllo competente a norma delle disposizioni di legge vigenti.



## REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

### AI SENSI DELL'ART. 11 DELLO STATUTO CONVOCAZIONE ASSEMBLEE

#### **Art. 1**

L'Assemblea Generale e le Assemblee Parziali devono essere convocate in base a quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto.

#### **Art. 2**

Eventuali reclami contro la convocazione delle Assemblee devono essere posti al Collegio dei Probiviri entro tre giorni dal momento in cui il Socio ricorrente è venuto a conoscenza del fatto che ha dato origine al ricorso e comunque entro tre giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea stessa.

### ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### **Art. 3**

Per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri, possono essere presentate liste sottoscritte da almeno 50 Soci aventi diritto al voto e contenere la dichiarazione di accettazione da parte dei candidati.

Le liste debbono essere presentate non più tardi di cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, agli uffici dell'Associazione durante l'orario di apertura. Nel conteggio dei cinque giorni non si terrà quindi conto né, del giorno fissato per l'Assemblea né del giorno per la consegna.

#### **Art. 4**

Le liste debbono indicare nome, cognome e residenza di ciascun candidato e non possono contenere un numero di candidati superiore a quello dei seggi da assegnare.

I candidati per il Consiglio di Amministrazione devono essere Soci da almeno un anno. I candidati per il Collegio dei Sindaci e dei Proviriviri possono essere anche non Soci.

#### **Art. 5**

Nelle elezioni alle cariche sociali risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità di voti, risulterà eletto il candidato più anziano di età. Le elezioni potranno avvenire anche per acclamazione. Qualora nell'assemblea siano state votate più liste, i seggi del Consiglio di Amministrazione sono attribuiti nella misura di due terzi della lista che ha riportato il maggior numero di voti ed il restante terzo alla lista o alle due liste che seguono suddividendo in proporzione i seggi, nell'ordine dei voti riportati.

#### **Art. 6**

In caso di presentazione di un'unica lista il Socio può indicare, all'interno della lista prescelta, la sua preferenza a candidati fino al numero di Consiglieri da eleggere; in caso di presentazione di più liste, il Socio potrà indicare la sua preferenza, all'interno della lista prescelta, a candidati fino a due terzi dei Consiglieri da eleggere. I candidati per i quali è stata espressa la preferenza si considerano eletti in ragione del numero delle preferenze ottenute. In mancanza della indicazione di preferenza, le preferenze si considerano espresse ai primi candidati segnati in ordine nella lista fino alla concorrenza dei due terzi e rispettivamente del restante terzo da eleggere.

#### **Art. 7**

Il seggio elettorale è presieduto dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato, il quale nominerà un segretario, che potrà anche essere non Socio, e si farà assistere da due o più scrutatori, scelti possibilmente tra i presentatori delle liste.

**Art. 8**

Eventuali reclami contro le liste debbono essere presentati al Presidente del seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Il seggio elettorale deciderà seduta stante, a maggioranza di voti, in ordine ai reclami presentati.

**Art. 9**

Sono ammessi al voto i soci che risultano nel libro dei soci da almeno tre mesi. Ciascun socio avente diritto al voto può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.

Un Socio non può rappresentare più di altri due soci e un Delegato non più di un altro Delegato, oltre alle ragioni proprie.

**Art. 10**

Il seggio elettorale decide a maggioranza di voti sopra ogni contestazione che dovesse sorgere in merito alla votazione ed alle relative operazioni. Il segretario ha voto consultivo.

**Art. 11**

Quando sia riconosciuta nulla la nomina di qualche Consigliere, oppure se qualche Consigliere validamente eletto comunica espressamente di rinunciare alla carica, resta eletto il candidato della stessa lista che segue nel numero di preferenze riportate. L'esito della votazione è pubblicato nell'albo dell'Associazione e contemporaneamente comunicato agli eletti.

**Art. 12**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato entro 30 giorni dalla sua elezione. Nella prima seduta elegge il Presidente e il Vice Presidente.

### **Art. 13**

Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni trimestre.

## **SOCI**

### **Art. 14**

Le azioni di difesa deliberate dall'Assemblea sono vincolanti per tutti i Soci.

Ogni Socio è tenuto al versamento dei contributi associativi annuali, deliberati dagli Organi Statutari.

I contributi associativi versati non sono ripetibili.

### **Art. 15**

Le iniziative di difesa attiva e passiva sono disciplinate dalle norme che regolano i "Contratti per adesione". L'Associazione può delegare a terzi gli adempimenti per la presentazione delle adesioni e delle relative denunce di variazione sottoscritte dai Soci.

## **DIRETTORE**

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Spetta al Direttore oltre ai compiti demandati dal Consiglio di Amministrazione:

- a) assistere alle sedute dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e redigere i relativi processi verbali;
- b) curare la registrazione dei contratti;
- c) trasmettere il bilancio e la previsione di spesa alla Provincia Autonoma di Trento per i controlli di competenza entro 60 giorni dalla loro approvazione da parte dell'Assemblea.

### **Art. 16**

Il Direttore è responsabile dell'ufficio ed è il capo del personale. Adotta le iniziative necessarie all'assistenza tecnico-amministrativa dei Soci sulla base delle direttive e deleghe del Consiglio di Amministrazione.



## REGOLAMENTI DEI FONDI MUTUALISTICI

### **Art. 17**

I rapporti fra l'Associazione e gli aderenti ai Fondi Mutualistici sono disciplinati da specifici Regolamenti che determinano criteri e regole inerenti allo sviluppo dell'attività mutualistica.

La costituzione dei Fondi Mutualistici e la predisposizione dei Regolamenti viene approvata dall'Assemblea generale su proposta del Consiglio di Amministrazione, con le maggioranze previste per le assemblee ordinarie. Ogni modifica successiva dovrà essere predisposta dal Comitato di Gestione eletto dall'Assemblea in riferimento allo specifico Fondo Mutualistico ed approvata dall'Assemblea generale.

## ASSISTENZA TECNICA

### **Art. 18**

Per iniziative connesse con le forme di assistenza tecnica, l'Associazione potrà avvalersi dell'opera di periti e di tecnici, nonché di eventuali altri collaboratori, anche in forma non continuativa e senza rapporto di dipendenza diretta, purché di riconosciuta preparazione ed esperienza.

### **Art. 19**

Le forme di assistenza tecnica saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto degli indirizzi e dei programmi espressi dalla Assemblea Generale.

### **Art. 20**

L'Associato che contravviene alle disposizioni del presente Statuto nonché agli atti deliberati in conformità dello Statuto è passibile delle seguenti sanzioni:

- a) diffida;
- b) sanzione pecuniaria da euro 200 (duecento) ad euro 10.000 (diecimila);

c) espulsione.

Le sanzioni sono applicate dal Consiglio di Amministrazione il quale decide della sanzione anche in funzione del danno subito dall'Associazione il cui risarcimento resta impregiudicato.

Contro le decisioni che applicano le sanzioni è ammesso ricorso al Collegio dei probiviri di cui all'art. 24 dello Statuto.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 21**

Se i contributi deliberati dall'Assemblea a carico dei Soci per attività agevolate dallo Stato, dalla U.E, dalla Provincia e da eventuali altri Enti pubblici, non risulteranno sufficienti a coprire tutte le spese relative alle forme di difesa e di intervento deliberate dall'Assemblea, la differenza sarà ripartita fra i Soci in proporzione al valore dei prodotti denunciati.

Se viceversa risulteranno superiori, la maggior somma non potrà essere destinata a scopi diversi da quelli indicati dalla legge e dal presente Statuto.


### **Art. 22**

I terzi non possono far valere alcun diritto sulla dotazione finanziaria derivante dalla gestione delle iniziative di difesa attiva e passiva, nonché sulle dotazioni vincolate dei fondi mutualistici e di solidarietà, agevolati dallo Stato, per le obbligazioni assunte dall'Associazione nell'esercizio di attività diverse da quelle inerenti alle utilizzazioni sopra indicate.

## **DISPOSIZIONE TRANSITORIA**

### **Art. 23**

Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione da parte dell'organo di controllo competente a norma delle disposizioni di legge vigenti.





38122 Trento – Via Giusti n. 40  
Tel. 0461/915908 – Telefax 0461 / 915893  
[www.codipratn.it](http://www.codipratn.it) – [info@codipratn.it](mailto:info@codipratn.it)  
[condifesa.trento@pec.asnacodi.it](mailto:condifesa.trento@pec.asnacodi.it)

